

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1218)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTIOLI, PIOVANO, VERONESI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria e TEDESCO TATÒ Giglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1973

Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e medicina veterinaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il finedi preparare tecnici specializzati nel settore zootecnico, settore nel quale la carenza di produzione e di tecniche produttive, non solo è nota, ma va sempre più aggravandosi, ha portato, il mondo della scuola, della tecnica e degli operatori economici del settore, ad agire per ottenere che presso alcune università italiane fossero istituiti corsi di laurea in Scienze della produzione animale. Infatti presso la facoltà di Scienze agrarie di Bologna, e le facoltà di Medicina veterinaria di Milano e di Pisa, con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente: n. 204 del 2 febbraio 1968, n. 809 del 5 giugno 1968, e n. 1181 del 5 giugno 1968, venivano istituiti corsi di laurea in Scienze della produzione animale, della durata quadriennale.

Tali corsi, incontrarono l'immediato favore delle giovani leve studentesche, degli Enti locali e dei produttori zootecnici, intravedendo le prime la possibilità di trovare occupazione nel settore ed i secondi la possibilità di ottenere dalla scienza e dalla tecnica l'apporto indispensabile per l'incremento e la qualificazione delle produzioni animali.

Ora, a distanza di cinque anni, le suddette facoltà hanno iniziato a laureare i primi dottori nella disciplina di Scienze della produzione animale, i quali però, per l'assenza di apposito provvedimento legislativo che riconosca l'equipollenza alle lauree in Scienza agraria e Medicina veterinaria, vengono a trovarsi nella pratica impossibilità, di essere ammessi all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, di adire ai concorsi per pubblici impieghi, nonchè di esercitare la libera professione.

Non vi è chi non veda, come questo ostacolo a lungo andare possa frenare l'adesione di giovani studenti ai corsi citati, come non si incoraggi la necessaria istituzione di medesimi corsi presso altre Università, e come si minacci di disperdere un patrimonio tecnico-scientifico già acquisito.

Nel merito, vi è da dire che, come risulta dalla tabella sottoriportata, i corsi di insegnamento della laurea in Scienze della produzione animale, sono affini, e per certe materie più estesi, dei corsi di insegnamento impartiti nei corsi di laurea in Scienze agrarie e Medicina veterinaria.

Sulla possibilità della ammissione dei neo-laureati ai pubblici concorsi delle rispettive carriere direttive, dei vari Ministeri, si è già espresso il Ministero della pubblica istruzione con circolare del 30 dicembre 1972, numero 6221 di protocollo, ed esiste già parere favorevole della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per accordare ai laureati in Scienze della produzione animale il medesimo trattamento riservato ai laureati in Scienze agrarie e in Medicina veterinaria.

Per un utile confronto, si riporta l'elenco degli insegnamenti previsti dallo statuto del corso di laurea in Scienze della produzione animale.

Corso di laurea in Scienze della produzione animale.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

- 1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
- 2) anatomia degli animali domestici;
- 3) botanica generale;
- 4) chimica;
- 5) principi di economia politica e di statistica;
- 6) estimo rurale e contabilità;
- 7) fisiologia degli animali domestici;
- 8) biochimica;
- 9) patologia generale comparata;
- 10) zoologia generale;
- 11) alimentazione animale;
- 12) genetica animale e zootecnia generale.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio;

- 1) avicoltura;
- 2) coltivazione e conservazione dei foraggi;
- 3) igiene veterinaria;
- 4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
- 5) topografia e costruzioni rurali con applicazione di disegno;
- 6) microbiologia agraria e tecnica;
- 7) economia e politica agraria;

- 8) zoeconomia;
- 9) zootecnia speciale (biennale);
- 10) zoognostica.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) chimica agraria;
- 2) edilizia zootecnica (sem.);
- 3) entomologia agraria (sem.);
- 4) fisica;
- 5) fisioclimatologia (sem.);
- 6) immunogenetica (sem.);
- 7) meccanica agraria con applicazione di disegno;
- 8) microbiologia dei prodotti zootecnici (sem.);
- 9) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
- 10) organizzazione del lavoro (sem.);
- 11) fisiopatologia della riproduzione;
- 12) parassitologia;
- 13) patologia vegetale (sem.);
- 14) tecnica mangimistica;
- 15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (sem.);
- 16) idrobiologia e piscicoltura (sem.);
- 17) matematica;
- 18) approvvigionamenti annonari mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
- 19) igiene zootecnica;
- 20) patologia aviare (sem.).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei complementari a corso annuale. A tale effetto, due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Onorevoli senatori, da quanto siamo andati sommariamente descrivendo, emerge con evidenza la necessità di equamente regolamentare l'attività di queste nuove leve specialistiche e concorrere allo sviluppo delle nostre produzioni zootecniche, sviluppo dal quale non si può prescindere dall'apporto della scienza e della tecnica.

Confidiamo pertanto sul vostro consenso per dare una giusta soluzione al problema.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La laurea in Scienze della produzione animale conferita dalla facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Bologna a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2 febbraio 1968, dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Pisa a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1181 del 5 giugno 1968, dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 809 del 5 giugno 1968 e dalle Università statali libere e riconosciute a norma delle disposizioni vigenti, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ed alla laurea in medicina veterinaria, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi, dell'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento, e dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore in agraria e di veterinario.